



PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
IN MATERIA DEONTOLOGICA
RAPPORTI CON TERZI E CONTROPARTI

* * *

27 marzo 2017

Incorre nel divieto previsto e sanzionato dall'art. 68 del codice deontologico l'avvocato che abbia depositato un ricorso per separazione consensuale su mandato di entrambi i coniugi e che in seguito acconsenta ad assistere nel giudizio di divorzio uno solo degli stessi, anche se il precedente giudizio per separazione sia stato dichiarato estinto per rinuncia.

* * *

12 giugno 2017

Deve considerarsi contrario ai generali obblighi di lealtà, correttezza, dignità e decoro nell'esercizio della professione di cui all'art. 9 codice deontologico forense nonché contrario al divieto di compiere azioni vessatorie e sproporzionate rispetto al proprio diritto, di cui all'art. 65 codice deontologico, il comportamento dell'avvocato che, pur avendo rinunciato ai mandati difensivi, proponga istanza per la dichiarazione di fallimento della propria cliente in relazione al mancato pagamento delle parcelle emesse per le attività svolte, senza averne preventivamente richiesto l'opinamento al competente consiglio dell'Ordine degli avvocati e, comunque, in assenza di titolo esecutivo e senza aver preventivamente esperito l'esecuzione forzata, con l'intento di rinunciarvi soltanto allorché la debitrice avrà onorato i propri debiti.